

miglior consiglio evitare qualunque divergenza e nello stesso tempo usare minor rigore verso coloro che alcune volte troppo tardi conoscono l'imputazione lor fatta.

Presidente. Onorevole Majno, mantiene il suo emendamento?

Majno. Io avevo proposto il mio emendamento perchè mi pareva troppo grave la proposta della Commissione di non ammettere l'oblazione nel caso della recidiva generica. Accetto ora la proposta del Ministero di togliere questa limitazione.

Quanto alla questione che si fa circa il pagare la somma prima della sentenza o prima del dibattimento, poichè l'onorevole ministro toglieva la limitazione della recidiva e richiamava la regola generale del Codice penale che non fa alcuna distinzione, mi richiamo anch'io all'articolo 101 del Codice penale per dire che la oblazione deve essere fatta prima del dibattimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Lucchini Luigi. Potrei tralasciare anche di parlare, poichè l'onorevole Majno mi ha prevenuto, richiamando quello che molto opportunamente notava l'onorevole ministro, di non doversi derogare al Codice penale in materia da esso espressamente regolata. Quando il Codice penale ha stabilito una norma generale si dovrebbe andar molto cauti nel disporre diversamente in una legge speciale. Altrimenti noi consacreremmo una vera anarchia legislativa. A che prò fare e avere un Codice, se non se ne rispettano le statuizioni di carattere generale?

Ma poi la ragione stessa per la quale l'articolo 100 del Codice penale non consente che si faccia adito all'oblazione quando sia stato aperto il dibattimento non può non militare anche nel caso presente, la ragione cioè che l'imputato non faccia dipendere dalle vicende del giudizio e dalle probabilità dell'esito di esso, la proposta dell'oblazione, convertendo l'aula giudiziaria (come pur troppo avviene in alcuni procedimenti a querela di parte) in un ignobile mercato.

Una volta iniziato il giudizio, esso deve avere il suo corso; e sarebbe venir meno al rispetto della giustizia e del magistrato consentendo che esso possa essere troncato per volontà dell'imputato.

Io quindi pregherei il Governo di man-

tenere ferma in questa parte la disposizione del progetto, e pregherei la Camera di non accettare quanto propone l'onorevole Faranda, che porterebbe a derogare al Codice penale in una delle sue norme generali, senza alcuna plausibile ragione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borciani.

Borciani. Io faccio una proposta che rappresenta un temperamento all'opinione degli uni e degli altri. Mi pare che abbiano ragione gli onorevoli Majno e Lucchini quando dicono che non dobbiamo allontanarci molto dalla regola generale; osservo però ogni regola dovrebbe avere la sua eccezione. Precisamente questo caso porta a considerazioni speciali, cioè, che molti potranno andare al dibattimento senza sapere che si possa fare l'oblazione. Ora fra il negare la facoltà di fare l'oblazione durante il processo e l'aspettare alla fine di tutti gli stadi della procedura, c'è una via di mezzo, che mi pare la giusta: si può ammettere, cioè, la facoltà della oblazione fino alla prima sentenza. (*Commenti*) Altrimenti succede che per non pagare 40 o 50 lire di multa, si fanno fare all'Erario 200 o 300 lire di spese.

Voci. Non c'è l'appello.

Borciani. Ma c'è la Cassazione. È un rimedio come un altro per mandare in lungo.

Quindi faccio la proposta concreta che sia ammessa l'oblazione fino alla sentenza di primo grado. (*Commenti — Conversazioni*).

Cocco-Ortu, ministro guardasigilli. Prego l'onorevole Borciani di non insistere.

Presidente. Onorevole Borciani, mantiene la sua proposta?

Borciani. Non insisto.

Presidente. L'onorevole Faranda mantiene o ritira la sua proposta?

Faranda. La mantengo.

Presidente. Ne dò lettura:

« Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, l'azione penale si estingue col pagamento prima della sentenza, del massimo dell'ammenda fissata per la contravvenzione commessa, e delle spese del procedimento.

« Tale disposizione non si applica nel caso di recidiva o di reiterazione. »

Faranda. Quest'ultimo capoverso è rinunciato.